Traduzione esterna

PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

7.2.2006

DOCUMENTO DI LAVORO

sulla lotta contro il terrorismo: trattamento e protezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Martine Roure

1. Introduzione

Sin dall'istituzione del terzo pilastro, il Parlamento europeo sollecita l'elaborazione di norme sulla protezione dei dati in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia, assimilabili a quelle in vigore nel diritto comunitario. Di conseguenza esse dovrebbero sostituire i principi sanciti attualmente dalla convenzione 108 e dalla raccomandazione 87 del Consiglio d'Europa. La proposta della Commissione che è all'origine dell'istanza parlamentare è dunque accolta favorevolmente.

Tale strumento è necessario per due motivi principali:

- la realizzazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia comporta lo scambio di un numero crescente di dati, anche personali, nei settori disciplinati dal terzo pilastro. Il potenziamento dello scambio di dati deve piegarsi alle esigenze dell'Unione europea in termini di salvaguardia dei diritti fondamentali e rispettare gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali (rispetto della privacy e protezione dei dati personali);

- una migliore protezione dei dati consentirà di rafforzare il principio di fiducia reciproca tra le autorità competenti e in tal modo contribuirà a un migliore funzionamento della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo.

La proposta di decisione quadro[(1)] presentata dalla Commissione è tanto più importante se considerata alla luce della recente approvazione della proposta di direttiva riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica[(2)]**.** Infatti, all'atto dell'approvazione, il Parlamento europeo aveva integrato la direttiva con una richiesta esplicita riguardante la decisione quadro:

"...ritiene che, per quanto riguarda l'accesso ai dati, la presente direttiva costituisca solo un primo passo necessario ed invita il Consiglio ad una leale collaborazione in vista di una rapida adozione di garanzie adeguate nel contesto della decisione quadro sulla protezione dei dati e sul loro trattamento in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in questioni penali".

2. Rapporti con altre proposte (SIS II, VIS, principio di disponibilità)

La proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati personali nell'ambito del terzo pilastro è legata a diverse proposte attualmente all'esame del Parlamento, specie per quanto concerne il VIS[(3)], il SIS II[(4)], il principio di disponibilità[(5)] e l'interoperabilità tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni[(6)], giacché esse prevedono l'istituzione di banche dati o l'elaborazione di misure volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte delle autorità competenti.

Le proposte comunitarie relative al VIS e al SIS II comportano inoltre una proposta che rientra nell'ambito del terzo pilastro e stabilisce l'accesso ai dati da parte delle autorità giudiziarie e di polizia nonché il loro utilizzo. D'ora in poi tali proposte dovrebbero riferirsi in modo chiaro ai principi della decisione quadro riguardanti la protezione dei dati personali.

Per questo motivo tale decisione dovrebbe essere approvata in concomitanza con le proposte

relative al SIS II.
La proposta di decisione quadro si rifà inoltre al principio di disponibilità in virtù del quale "*le informazioni necessarie per combattere la criminalità devono poter attraversare liberamente le frontiere interne*" mediante un "*accesso diretto on line*" garantito alle "*autorità di contrasto degli Stati membri e ai funzionari di Europol*".

Si osservano tuttavia due ostacoli alla disponibilità dei dati:
"- le diverse norme in materia di protezione ostacolano lo scambio delle informazioni riservate,
- mancano norme comuni per controllare l'uso lecito delle informazioni ottenute da un altro Stato membro e vi sono poche possibilità di individuare la fonte e lo scopo originario delle informazioni".

L'adozione di norme comuni sulla protezione dei dati quando questi ultimi mirano a garantire l'ordine pubblico costituisce una condizione essenziale per l'esistenza stessa del principio di disponibilità. È chiaro che se da un lato è fondamentale approvare la decisione quadro per il buon funzionamento del suddetto principio, dall'altro ciò dovrebbe avvenire senza emettere un giudizio prematuro sui risultati delle discussioni sollevate al riguardo.

3. Primi orientamenti della relatrice

È necessario garantire la coerenza e l'uniformità dei principi di protezione dei dati nell'Unione europea, anche tra il primo e il terzo pilastro. I principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE devono costituire il nocciolo duro della legge europea e fissare i principi generali della protezione dei dati.

La relatrice, pur considerando la specificità delle attività giudiziarie e di polizia, auspica che siano inclusi nel terzo pilastro, nella misura del possibile, i principi di protezione dei dati stabiliti dalle direttive comunitarie allo scopo di garantire lo stesso livello di protezione. Per tale motivo occorre integrare il dispositivo della direttiva 95/46/CE e stabilire norme complementari nell'ambito di competenza della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, assicurando al tempo stesso la coerenza con i principi generali sanciti dal diritto comunitario.

A tal fine risulta essenziale applicare le norme comuni di protezione dei dati a tutti i dati che rientrano nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia e non limitare le stesse agli scambi transfrontalieri tra Stati membri. La relatrice desidera sostenere un vasto campo di applicazione della decisione quadro affinché le norme europee siano applicate anche nel caso del trattamento dei dati all'interno degli Stati membri.

Europol, Eurojust e il sistema d'informazione doganale sono esclusi dalla proposta di decisione quadro poiché dispongono di norme proprie riguardanti la tutela dei dati. Per garantire la coerenza nel quadro normativo, anche da parte delle agenzie e degli organismi istituiti dall'Unione, la relatrice desidera promuovere la convergenza delle norme specifiche di tali organismi con la decisione quadro in questione.

Propone dunque di aggiungere nelle "Disposizioni finali" un nuovo articolo che richieda alla Commissione di presentare entro due anni una proposta il cui obiettivo è applicare a Europol, Eurojust e al sistema d'informazione doganale le norme sulla protezione dei dati.

La raccolta dei dati deve limitarsi a finalità specifiche e deve rispettare i principi di proporzionalità e necessità. Di conseguenza ogni ulteriore trattamento dei dati deve seguire norme ben definite, e il trasferimento successivo a scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti deve essere rigorosamente circoscritto. Propone inoltre di stilare un nuovo articolo per definire il trattamento successivo dei dati e suggerisce peraltro di introdurre all'articolo 7 un provvedimento che stabilisca la cancellazione automatica dei dati personali dopo un determinato periodo.

Le diverse categorie di dati (indiziati, condannati, vittime, testimoni, ecc.) sono trattate distintamente e vengono salvate mediante procedimenti specifici. La relatrice suggerisce di aggiungere un paragrafo all'articolo 4 per puntualizzare che i dati relativi a persone non sospette devono essere utilizzati solo agli scopi definiti al momento della raccolta.

All'articolo 6 occorre aggiungere alcuni meccanismi supplementari di salvaguardia per il DNA e i dati biometrici al fine di garantire la sicurezza della qualità dei dati e il rispetto dei diritti fondamentali nell'utilizzo di tali dati.

Lo strumento in questione consente di definire l'accesso ai dati da parte delle autorità competenti. A tale proposito è opportuno definire l'accesso ai dati conservati da soggetti privati, come nel caso della direttiva riguardante la conservazione dei dati. La relatrice propone pertanto di aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 14, nel quale sia specificato che l'accesso a tali dati sarà autorizzato caso per caso, per un oggetto definito e sotto il controllo giudiziario degli Stati membri.

Per quanto concerne il ruolo dei soggetti privati nella gestione e il trattamento dei dati nell'ambito della pubblica amministrazione e a scopi di sicurezza, suggerisce di sottoporre tali attività a condizioni molto rigorose, definite dalla legge nazionale e integrate da sanzioni penali.

Il trasferimento di dati alle autorità di paesi terzi non può essere completamente escluso dalla cooperazione internazionale per la lotta contro la grande criminalità organizzata. Esso, tuttavia, deve essere rigidamente inquadrato. In primo luogo i dati saranno trasmessi a un paese terzo solo se quest'ultimo garantisce un livello adeguato di tutela dei dati. In secondo luogo la qualità dei dati ricevuti da un paese terzo sarà valutata tenendo in considerazione anche i diritti fondamentali. Pertanto tutti i dati ottenuti mediante tortura non saranno sfruttati dalle autorità europee.

Occorre aggiungere nella decisione quadro la questione dell'accesso e delle decisioni automatizzate come avviene in altri strumenti di protezione dei dati. Il numero crescente di banche dati europee, infatti, consente alle autorità di accedere in modo automatizzato a dati raccolti dalle autorità di un altro Stato membro. Un accesso automatizzato però non deve compromettere i diritti fondamentali. La proposta della relatrice consiste dunque nell'inserimento di un nuovo articolo in base al quale una decisione che incide su una persona non può essere presa basandosi unicamente sul trattamento automatizzato dei dati che la riguardano. Desidera inoltre chiarire, per mezzo di emendamenti, che l'accesso da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge alle banche dati in questione e il loro utilizzo devono avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabiliti dalla decisione quadro.

[1] Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale {SEC(2005) 1241} COM/2005/0475 def.-CNS 2005/0202

[2] Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale {SEC(2005) 1241} COM/2005/0475 def.-CNS 2005/0202

[3] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata {SEC(2004) 1628} COM/2005/0835 def. - COD 2004/0287

[4] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) COM/2005/0236 def. - COD 2005/0106
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione COM/2005/0237 def. - COD 2005/0010
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) COM/2005/0230 def. - COD 2005/0103

[5] Proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità {SEC(2005) 1270} COM/2005/0490 def. - CNS 2005/0207

[6] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni COM(2005)0597 def.